

**DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020**

**567/2020/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139<sup>a</sup> riunione del 22 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 532/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 389/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 389/2016/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 516/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 516/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 138/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 138/2017/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 323/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 323/2017/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 741/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 796/2017/R/gas;
- la deliberazione 20 settembre 2018, 455/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 455/2018/E/gas);
- la deliberazione 9 ottobre 2018, 494/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 494/2018/R/gas);

- la deliberazione 5 marzo 2019, 75/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 75/2019/R/gas);
- la deliberazione 16 luglio 2019, 305/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 305/2019/R/gas);
- la deliberazione 30 luglio 2019, 328/2019/S/gas (di seguito: deliberazione 328/2019/S/gas);
- la deliberazione 11 febbraio 2020 34/2020/R/gas;
- la deliberazione 17 marzo 2020 65/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 65/2020/R/gas);
- la deliberazione 12 maggio 2020, 163/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 163/2020/R/gas);
- la deliberazione 14 luglio 2020, 268/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 268/2020/R/gas);
- la deliberazione 4 agosto 2020, 309/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 309/2020/R/gas);
- le lettere di Italgas Reti Spa REISAR 24/2018 del 2 agosto 2018 (prot. Autorità 23223 del 2 agosto 2018), REISAR 5/2019 del 12 febbraio 2019 (prot. Autorità 3636 del 13 febbraio 2019), REISAR 9/2019 del 4 marzo 2019 (prot. Autorità 5540 del 5 marzo 2019), REISAR 61/2019 del 16 settembre 2019 (prot. Autorità 23417 del 17 settembre 2019);
- le lettere della Direzione Infrastrutture di comunicazione delle risultanze istruttorie relative a premi e penalità 2015 (prot. Autorità 2759 del 4 febbraio 2019);
- le lettere della Direzione Infrastrutture di comunicazione delle risultanze istruttorie relativi ai seguiti dell'indagine dell'Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/gas (prot. Autorità 19166 del 17 luglio 2019);
- la lettera della Direzione Infrastrutture di comunicazione delle risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2016 ad Italgas Reti Spa del 27 marzo 2020 (prot. Autorità 10688 del 27 marzo 2020);
- la lettera di Italgas Reti Spa REISAR 20/2020 del 16 aprile 2020 (prot. Autorità 12609 del 17 aprile 2020);
- le lettere della Direzione Infrastrutture di comunicazione delle risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2017 (prot. Autorità 40297 del 2 dicembre 2020, prot. Autorità 40484 del 3 dicembre 2020, prot. Autorità 40509 del 3 dicembre 2020, prot. Autorità 40566 del 3 dicembre 2020, prot. Autorità 40628 del 4 dicembre 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 30, della RQDG, contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
  - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione del gas naturale;

- siano soggette al sistema incentivante le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- le imprese distributrici abbiano facoltà di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 31 e 32 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
  - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato ex-ante dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e i livelli tendenziali, di cui al comma 32.6, della RQDG);
  - la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;
- in particolare:
  - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale e, limitatamente alle imprese con reti da risanare che non abbiano optato per l'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo entro il 2016, 4) da un ulteriore fattore modulante, che ha lo scopo di modulare i premi e le penalità in funzione dell'effettivo comportamento dell'impresa nel risanare o sostituire le condotte in ghisa con giunti canapa e piombo;
  - il valore della componente odorizzazione, prevista all'articolo 31, della RQDG, dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 31.1, della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
- l'impresa distributtrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
  - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione accaduto per responsabilità della stessa impresa

- distributrice subisce una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.1, della RQDG;
- in caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto effettuati dall’Autorità, perde i premi, ai sensi del comma 35.3, della RQDG;
  - nel caso in cui per il medesimo impianto di distribuzione sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio previsti dall’articolo 12 della RQDG, perde i premi, ai sensi del comma 35.4, della RQDG;
- in relazione alla predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas di cui all’articolo 12, comma 4, della RQDG (di seguito: RVR), con la deliberazione 741/2017/R/gas, l’Autorità ha precisato che, solo a partire dall’anno di riferimento 2017, la mancata predisposizione dell’RVR, pur in assenza di materiale critico, determina comunque l’annullamento dei premi ai sensi dell’articolo 35, comma 4, della RQDG;
  - nei casi di interconnessioni e separazioni degli impianti di distribuzione, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 34, della RQDG, l’Autorità procede annualmente ad aggiornare i livelli tendenziali ai fini della determinazione dei premi e delle penalità per ogni restante anno del periodo di regolazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 28, della RQDG prevede che le imprese distributrici trasmettano all’Autorità, entro il 31 marzo, dati, informazioni e dichiarazioni relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio dell’anno di riferimento;
- l’articolo 28, comma 15, della RQDG, prevede che l’impresa distributtrice possa inviare, nel periodo intercorrente tra l’1 maggio e il 31 luglio di ogni anno, una richiesta scritta di rettifica dei dati di sicurezza e continuità in relazione all’anno precedente, fornendo evidenza di quelli che verranno modificati, nonché un’adeguata motivazione a fondamento della stessa richiesta;
- ai sensi dell’articolo 28, comma 16, della RQDG, l’Autorità comunica al soggetto interessato, entro il 30 settembre di ogni anno, l’eventuale autorizzazione alla rettifica dei dati di sicurezza dell’anno precedente;
- ai sensi dell’articolo 28, comma 19, ogni impresa distributtrice ha facoltà di richiedere rettifiche di errori materiali in un periodo di tempo appositamente definito dall’Autorità e reso noto alle imprese distributrici interessate, unitamente ai risultati di previsione dei premi e delle penalità (la messa a disposizione dei risultati di previsione dei premi e delle penalità per l’anno 2017 è avvenuta nel periodo 24 luglio - 4 settembre 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni 532/2014/R/gas e successive modifiche e integrazioni e 516/2016/R/gas, l'Autorità ha determinato, per il periodo 2014-2019, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al titolo VII della RQDG;
- con la deliberazione 686/2016/R/gas l'Autorità ha aggiornato per il periodo 2014-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, i livelli tendenziali per il periodo 2014-2019 per gli impianti interessati da interconnessioni e separazioni avvenute nell'anno 2014;
- con le deliberazioni 75/2019/R/gas e 65/2020/R/gas, l'Autorità ha aggiornato per il periodo 2015-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, i livelli tendenziali per il periodo 2015-2019 per gli impianti interessati da interconnessioni e separazioni avvenute nell'anno 2015;
- con la deliberazione 163/2020/R/gas come modificata dalla deliberazione 268/2020/R/gas, l'Autorità ha aggiornato per il periodo 2016-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, i livelli tendenziali per il periodo 2016-2019 per gli impianti interessati da interconnessioni e separazioni avvenute nell'anno 2016.

**CONSIDERATO CHE:**

- entro il 31 marzo 2018, le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi all'anno 2017 sulla base dell'assetto impiantistico risultante dall'Anagrafica territoriale distribuzione gas dell'Autorità nell'anno 2017;
- l'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. che opera in aree interessate dagli eventi sismici del 2016 aveva, in relazione ai premi e alle penalità dell'anno 2016, segnalato difficoltà di realizzazione degli interventi di risanamento delle reti in ghisa con giunti in canapa e piombo di cui all'articolo 32.13 lettera a) della RQDG e che tali difficoltà potrebbero perdurare anche in relazione all'anno 2017.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante previsto per i recuperi di sicurezza, con la deliberazione 455/2018/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di 5 imprese distributrici di gas naturale (nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione oggetto di verifica);
- dai controlli degli incidenti accaduti sugli impianti di distribuzione per responsabilità dell'impresa distributtrice sono emersi elementi che comportano la riduzione dei premi ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della RQDG; sono ancora in corso approfondimenti in relazione all'incidente accaduto nel 2016 sull'impianto di Afragola gestito dalla società Italgas Reti Spa (di seguito Italgas o la società);

- dai controlli dei dati comunicati dalle suddette imprese è emerso il mancato rispetto di alcuni degli obblighi di servizio di cui all'articolo 12, della RQDG, che comporta la perdita dei premi, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della RQDG;
- dai controlli della qualità del gas di cui alla deliberazione 389/2016/E/gas e dalle verifiche ispettive relativamente al pronto intervento di cui alla deliberazione 138/2017/E/gas sono emersi elementi che comportano l'annullamento dei premi ai sensi dell'articolo 35, commi 3 e 4 della RQDG;
- nei confronti di Italgas sono state riscontrate le medesime carenze e il medesimo mancato rispetto di alcuni obblighi emersi nel corso del procedimento dei premi e delle penalità per l'anno 2016, come già illustrato all'impresa con la comunicazione delle risultanze istruttorie relative a premi e penalità 2016 del 27 marzo 2020 e confermate nella successiva deliberazione di determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2016, 163/2020/R/gas; in particolare, si tratta delle carenze riscontrate in esito ai seguiti della deliberazione 494/2018/R/gas e del mancato rispetto di alcuni obblighi come risultante dagli elementi documentali acquisiti dall'Autorità nell'ambito del procedimento sanzionatorio, in materia di pronto intervento, avviato con la deliberazione 323/2017/S/gas e concluso con la deliberazione 328/2019/S/gas;
- in relazione a quanto indicato nei precedenti punti, nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione che subiscono l'annullamento dei premi nonché il motivo dell'annullamento.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in data 24 luglio 2020, attraverso un sistema telematico, sono stati forniti, alle imprese distributrici, i risultati di previsione della determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2017;
- acquisiti tali risultati di previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2017, alcune imprese non hanno avanzato contestazioni, trovandoli esatti, e conseguentemente, con la deliberazione 309/2020/R/gas, l'Autorità ha disposto a loro favore un'anticipazione in acconto pari all'80% dell'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2017 (saldo algebrico dei premi e delle penalità);
- altre imprese, invece, hanno segnalato di aver commesso meri errori materiali in fase di comunicazione dei dati dell'anno 2017, avvenuta entro il 31 marzo 2018;
- ai sensi della RQDG, le suddette imprese distributrici, nella finestra di tempo 24 luglio – 4 settembre 2020, hanno motivato le richieste di rettifica di errori materiali, ottenendo quindi la possibilità di rettificare i dati errati;
- il Direttore della Direzione Infrastrutture, in qualità di responsabile del procedimento, ha poi comunicato alle imprese distributrici interessate le complessive risultanze istruttorie in relazione alla determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2017.

**CONSIDERATO, PERALTRO, CHE:**

- a fronte del ricevimento dei risultati di previsione, l'impresa Italgas non si è limitata a segnalare errori materiali ma ha presentato anche molteplici osservazioni, che hanno poi ricevuto replica nell'ambito della comunicazione delle risultanze istruttorie, verso la quale non sono state presentate ulteriori osservazioni da parte della stessa impresa;
- il contraddittorio sopra citato e, in particolare, le argomentazioni svolte dagli Uffici nella comunicazione delle istanze istruttorie devono intendersi qui interamente richiamate e vevoli, pur in mancanza della loro integrale riproduzione;
- fermo quanto sopra, il contraddittorio anzidetto si è articolato nei passaggi seguenti:
  - gli Uffici, con la comunicazione dei risultati di previsione, hanno prospettato all'impresa Italgas la riduzione e/o l'azzeramento dei premi per l'anno 2017 per gli impianti Acate, Agrigento, Assoro, Barcellona Pozzo Di Gotto, Bompietro, Carrara, Cerano, Chiaramonte Gulfi, Enna, Floresta, Imperia, Meina, Mergozzo, Nicosia, Nicosia - Loc. Villadoro, Novara, Patti, Piazza Armerina 2 Di 2, San Cataldo, San Maurizio D'Opaglio, Sanremo, Stresa, Chiavari, Messina, Andria, Venezia, Roma, Albano Laziale, Formia, Montelibretti, Napoli, Pont-Saint-Martin, Ussita, come indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
  - Italgas ha quindi, da un lato, segnalato un errore in relazione al non corretto valore dell'LGH2017 (articolo 32.16 della RQDG) per l'impianto denominato Roma, con la conseguenza che, in data 6 novembre 2020, mediante il sistema telematico dell'Autorità, gli Uffici hanno trasmesso una nuova prospettazione dei premi e delle penalità dell'anno 2017, peraltro, ai sensi dell'articolo 32.16 della RQDG, con una penalità maggiore;
  - da un altro lato, la stessa Italgas, con riferimento al prospettato annullamento dei premi per 28 impianti (Acate, Agrigento, Assoro, Barcellona Pozzo Di Gotto, Bompietro, Carrara, Cerano, Chiaramonte Gulfi, Enna, Floresta, Imperia, Meina, Mergozzo, Nicosia, Nicosia - Loc. Villadoro, Novara, Patti, Piazza Armerina 2 Di 2, San Cataldo, San Maurizio D'Opaglio, Sanremo, Stresa, Chiavari, Messina, Andria, Venezia, Roma, Albano Laziale), il giorno 3 settembre 2020, mediante il sistema telematico dell'Autorità, ha fatto pervenire osservazioni di merito;
  - più nel dettaglio, Italgas ha contestato il prospettato annullamento dei premi per gli impianti Acate, Agrigento, Assoro, Barcellona Pozzo Di Gotto, Bompietro, Carrara, Cerano, Chiaramonte Gulfi, Enna, Floresta, Imperia, Meina, Mergozzo, Nicosia, Nicosia - Loc. Villadoro, Novara, Patti, Piazza Armerina 2 Di 2, San Cataldo, San Maurizio D'Opaglio,

Sanremo, Stresa, Chiavari, Messina, derivante dagli esiti dell'indagine dell'Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/gas; il prospettato annullamento per gli impianti Chiavari, Messina, Andria, Venezia, Roma derivante dagli elementi documentali acquisiti dall'Autorità nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con la deliberazione 323/2017/S/gas (e concluso con la deliberazione 328/2019/S/gas); il prospettato annullamento in relazione all'impianto Albano Laziale (adducendo le medesime argomentazioni spese per gli impianti Chiavari, Messina, Andria, Venezia, Roma);

- peraltro, le osservazioni menzionate sono state avanzate da Italgas attraverso meri rinvii ad atti propri, avanzati in procedimenti diversi da quello in corso, e altresì attraverso il rinvio a impugnazioni di delibere altrettanto estranee al procedimento in corso;
- con la comunicazione delle risultanze istruttorie, le osservazioni di Italgas, pur essendo state presentate in una fase inappropriata del procedimento e pur essendo basate su rinvii ad atti di parte estranei allo specifico procedimento *in itinere*, sono state comunque riscontrate dagli Uffici, che hanno precisato quanto segue:

i) in relazione al prospettato annullamento dei premi per gli impianti Chiavari, Messina, Andria, Venezia, Roma, basato sugli elementi documentali acquisiti dall'Autorità nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con la deliberazione 323/2017/S/gas (e concluso con la deliberazione 328/2019/S/gas), le osservazioni richiamate da Italgas erano state già oggetto di confutazione nella comunicazione protocollo Autorità 2759 del 4 febbraio 2019 e con la successiva deliberazione di approvazione dei premi e delle penalità per l'anno 2015 del 5 marzo 2019, 75/2019/R/gas, nonché con la successiva deliberazione di irrogazione di sanzione 328/2019/S/gas; quest'ultimo provvedimento sanzionatorio, in particolare, aveva ampiamente accertato la violazione – da parte della società – di disposizioni della RQDG il cui mancato rispetto comportava (e comporta), ai sensi della medesima RQDG, l'annullamento dei premi;

ii) in relazione al prospettato annullamento dei premi per l'impianto Albano Laziale l'accertamento del mancato rispetto dell'articolo 12, comma 8, lettera c), della RQDG, risultava da solo sufficiente ai fini dell'annullamento dei premi;

iii) in relazione, invece, al prospettato annullamento dei premi per gli impianti Acate, Agrigento, Assoro, Barcellona Pozzo Di Gotto, Bompietro, Carrara, Cerano, Chiamonte Gulfi, Enna, Floresta, Imperia, Meina, Mergozzo, Nicosia, Nicosia - Loc. Villadoro, Novara, Patti, Piazza Armerina 2 Di 2, San Cataldo, San Maurizio D'Opaglio, Sanremo, Stresa, Chiavari, Messina, basato sui seguiti dell'indagine dell'Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/gas, le

osservazioni richiamate da Italgas erano già state oggetto di confutazione nella comunicazione dell’Autorità protocollo n. 19166 del 17 luglio 2019; in tale comunicazione al paragrafo denominato “Premi/penalità per i recuperi di sicurezza del servizio gas” (cui interamente si rinvia), era stata esplicitata la *ratio* sottesa ai meccanismi premi/penalità che la regolazione dell’Autorità correla ai livelli generali di qualità previsti per l’erogazione del servizio, precisando, in particolare, che il meccanismo anzidetto – mediante appositi segnali economici – è volto a incentivare l’impresa di distribuzione: a) da un lato, a raggiungere livelli di *performance* superiori rispetto a quelli ordinari (sui quali è parametrata la tariffa), con la conseguenza che al raggiungimento di tali migliori livelli è associato il riconoscimento di premi (che alla tariffa si sommano); b) dall’altro lato, a evitare livelli di *performance* peggiorativi, che rendono inefficiente l’impresa rispetto al livello ordinario cui la tariffa è parametrata;

iv) sempre con riferimento agli impianti di cui appena sopra, gli Uffici, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, hanno ricordato che l’intensificazione delle attività di ricerca dispersioni messe in atto da Italgas non poteva essere idonea a realizzare livelli di *performance* superiori, essendo volta a compensare delle deficienze realizzative degli impianti che avrebbero potuto avere conseguenze rilevanti in tema di sicurezza; hanno aggiunto, ancora, che l’annullamento dei premi si basava sui seguiti dell’indagine dell’Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/gas e che le osservazioni richiamate da Italgas erano state affrontate nella deliberazione 163/2020/R/gas: in tale occasione erano state confutate le osservazioni su presunti vizi procedurali ed era stato in particolare precisato che l’indagine conoscitiva conclusasi con la deliberazione 494/2018/E/gas aveva evidenziato che, per 24 località, l’impresa di distribuzione non era in grado di garantire con certezza il rispetto dei livelli di qualità e sicurezza ordinariamente richiesti, per via di vizi di costruzione delle infrastrutture; precisando, già allora, che le misure di rafforzamento della sicurezza poste in essere da Italgas non potevano assumere alcun rilievo ai fini dei suddetti meccanismi incentivanti, in quanto misure doverose, adottate in presenza di un’anomalia costruttiva degli impianti come quella emersa nell’istruttoria conoscitiva anzidetta e, oltretutto, imposte dalla diligenza cui deve attenersi un operatore professionale, qual è Italgas (ai sensi art. 1176, comma 2, cod. civ.);

**RITENUTO CHE:**

- le argomentazioni e motivazioni svolte dagli Uffici nel corso dell'istruttoria e in particolare nelle comunicazioni delle risultanze istruttorie siano interamente condivisibili e debbano pertanto intendersi qui interamente riprodotte e vevoli;
- i livelli tendenziali per gli anni 2017-2019 degli impianti interessati da modifiche debbano essere aggiornati ai sensi dell'articolo 34 della RQDG così come indicato nella Tabella B, allegata al presente provvedimento;
- siano accoglibili le richieste di rettifica ai sensi dell'articolo 28, comma 19 della RQDG per aver commesso errori materiali nella comunicazione all'Autorità dei dati per l'anno 2017;
- i premi e le penalità per le imprese distributrici, per l'anno 2017, debbano essere determinati così come indicato nelle Tabelle 3.1 e 3.2 allegate al presente provvedimento; venga confermato il differimento, agli anni 2018-2019, delle penalità relative alla componente dispersioni derivanti dagli anni 2014-2016, ai sensi dell'articolo 33 della RQDG, come indicato nella Tabella 3.2. allegata al presente provvedimento;
- debba essere corrisposto il pagamento dei premi di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento e che tale pagamento debba essere effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento;
- il pagamento delle penalità di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento, debba essere effettuato dalle imprese distributrici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2017 debba essere rinviata a successivo provvedimento per l'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. e per l'impianto di Afragola gestito dalla società Italgas al fine di effettuare i necessari approfondimenti

### **DELIBERA**

1. di aggiornare i livelli tendenziali, per gli anni 2017-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche, di cui alla Tabella B allegata al presente provvedimento;
2. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2017, di cui alle Tabelle 3.1, 3.2 allegate al presente provvedimento;
3. di confermare il differimento, agli anni 2018-2019, delle penalità relative alla componente dispersioni derivanti dagli anni 2014-2016, ai sensi dell'articolo 33 della RQDG, come indicato nella Tabella 3.2. allegata al presente provvedimento;
4. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei restanti premi di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento (ovvero al netto di quanto già corrisposto alle imprese che hanno dato il proprio benessere ai sensi della deliberazione 309/2020/R/gas), entro il

- termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
5. di fissare a 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità, indicate nelle *Tabelle 4*, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
  6. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità, per l'anno 2017 per l'impianto di Afragola gestito dalla società Italgas e per l'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. al fine di effettuare i necessari approfondimenti;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

*Stefano Besseghini*